

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO e COOPERAZIONE AREA PER IL MANIFATTURIERO	
Servizio industria e artigianato	industria@regione.fvg.it artigianato@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2422 - 2476 fax + 39 040 377 2434 - 2481 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Ai Comuni della
Regione Friuli Venezia Giulia

Alle Commissioni provinciali per l'artigianato del
Friuli V.G.

Alle Camere di commercio del Friuli V.G.

Alla Confartigianato – Federazione Regionale
Artigiani Friuli V.G.

Alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa – Federazione
regionale del Friuli V.G.

All'Unione regionale Economica Slovena
e, p.c.

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università

**Servizio programmazione e gestione
interventi formativi
LORO SEDI**

Trasmessa esclusivamente per PEC

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44
(Legge collegata alla manovra di bilancio
2018 – 2020)
Circolare

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 5 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020).

Si segnala la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7 della citata legge, ai sensi della quale: *“A decorrere dall'1 gennaio 2018, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 13”.*

Si rammenta che la citata legge regionale 27/2014, prevede all'articolo 2, comma 13 che le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia), sono autorizzate ad avviare o a

proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3 della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico competente entro novanta giorni:

a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 40 bis, comma 3;

b) dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 bis, comma 3, che definisce i diplomi di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario inerenti l'attività di tintolavanderia;

c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese del settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 84/2006.

Si sottolinea pertanto l'importanza della norma introdotta con la legge regionale 44/2017: dall'1 gennaio 2018, coloro che intendano avviare un'attività di tintolavanderia devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti; in caso contrario, non sarà possibile consentire l'avvio dell'attività in parola.

Si rammenta, infine, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13 della legge regionale 27/2014 cesserà di avere efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2019.

Si chiede pertanto di porre l'adeguata attenzione alla norma introdotta e di darne la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Lydia Alessio - Verni